



Il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che prevede tra l'altro che il Governo adotti un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante “*disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica*” (di seguito: mercato della capacità);

VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente, di qui in poi Autorità - ARERA) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, recante criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

VISTA la decisione C(2018)617 del 7 febbraio 2018 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la disciplina del mercato della capacità notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 agosto 2017;

VISTO il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 943/2019 del 5 giugno 2019 recante la disciplina del mercato interno dell’energia elettrica – rifusione (nel seguito Regolamento UE n. 943/2019) che stabilisce, tra l’altro, le condizioni per la compatibilità dei meccanismi di remunerazione della capacità con il mercato interno dell’energia elettrica ed, in particolare, l’articolo 22, paragrafo 4, che individua i limiti all’emissione di CO₂ che i beneficiari dei meccanismi di remunerazione della capacità sono tenuti a rispettare e l’articolo 25 del Regolamento UE n. 943/2019 che ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri che applicano meccanismi di capacità di stabilire un parametro di affidabilità concernente il desiderato livello di sicurezza dell’approvvigionamento dello Stato membro, determinato sulla base della metodologia di cui all’articolo 23, paragrafo 6 del medesimo Regolamento ed espresso come “energia prevista non fornita” e “previsione di perdita di carico”;

VISTA la decisione C(2019)4509 del 14 giugno 2019 con la quale la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ha ritenuto compatibile con il mercato interno la modifica della disciplina del mercato della capacità, notificata dal Ministero dello sviluppo economico in data 21 marzo 2019, volta ad adeguare la misura alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 943/2019;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 con il quale è stata approvata, previo parere dell’Autorità, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima e piena attuazione, presentata da Terna con nota del 18 giugno 2019, sulla base della quale si sono celebrate le aste per i periodi di consegna 2022 e 2023;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l’atto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021 con il quale sono stati forniti indirizzi a Terna in relazione al processo di adeguamento della disciplina del mercato della capacità per i periodi di consegna 2024 e 2025;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 con il quale è stata approvata, previo parere dell’Autorità, la proposta di disciplina del mercato della capacità di prima attuazione presentata da Terna con nota del 7 ottobre 2021, ai fini dello svolgimento dell’asta per il periodo di consegna 2024 e prevedendo lo svolgimento di ulteriori aste in esito alla valutazione delle future esigenze del sistema;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’atto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica all’Autorità e a Terna del 12 luglio 2023, con il quale, sono stati forniti indirizzi ai fini dello svolgimento di nuove aste del mercato della capacità per gli anni di consegna successivi al 2024, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza e delle esigenze di modifica della disciplina del mercato della capacità presentate da Terna con note del 21 marzo 2023 e 4 maggio 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024 con il quale è stata approvata, previo parere dell’Autorità, la proposta di modifica della disciplina del mercato della capacità ai fini dello svolgimento delle aste riferite agli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028;

VISTO l’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 riguardante il divieto di cumulo della remunerazione del mercato della capacità con gli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici – GSE (nel seguito: GSE), il quale dispone che:

- la rinuncia da parte dei beneficiari sia relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali del suddetto mercato;

- la rinuncia determini la sospensione dell'erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del GSE, senza diritto di recupero da parte del beneficiario degli incentivi;
- il GSE, in relazione alla rinuncia del soggetto interessato, provveda all'adeguamento delle convenzioni per gli incentivi in essere;

CONSIDERATO che le previsioni di applicazione del divieto di cumulo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, consentono flessibilità agli operatori, attraverso la sospensione temporanea dell'erogazione degli incentivi limitatamente ai singoli periodi di consegna del mercato della capacità in cui gli operatori stessi intendono rendere disponibile la capacità realizzata oggetto delle convenzioni in essere con il GSE, senza diritto al recupero e fermo restando il divieto di ricevere sul medesimo oggetto, la capacità realizzata, e nel medesimo periodo di consegna i benefici derivanti da diversi strumenti di sostegno;

CONSIDERATO che nel perimetro degli incentivi erogati dal GSE rientrano le convenzioni stipulate tra il GSE e i soggetti beneficiari riguardanti meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, sulla base dei quali il GSE calcola, per tutta la durata delle convenzioni, nei termini e con le modalità nelle stesse indicate, la differenza tra il prezzo in esito ai meccanismi d'asta degli incentivi e un prezzo di riferimento del mercato organizzato dell'energia elettrica, e provvede, in caso la suddetta differenza sia positiva, a disporre l'erogazione della stessa al beneficiario mentre nel caso detta differenza sia negativa, a richiederne il rimborso al beneficiario;

RITENUTO necessario integrare le disposizioni dell'articolo 5 del decreto ministeriale 28 giugno 2019, al fine di chiarire la portata del divieto di cumulo ed evitare indebite posizioni di vantaggio dei beneficiari degli incentivi rispetto agli obblighi derivanti dalle convenzioni in essere tra gli stessi e il GSE e ridurre il rischio di comportamenti opportunistici, in linea con le previsioni in materia di cui ai punti (108) e (24) delle decisioni di approvazione della Commissione europea rispettivamente del 2018 e del 2019;

RITENUTO in particolare necessario prevedere che, nel caso di meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, con la rinuncia all'erogazione degli incentivi per il periodo di consegna oggetto dell'asta del mercato della capacità, resta fermo l'obbligo del beneficiario degli incentivi di restituzione, per ciascun periodo rilevante, delle eventuali somme dovute al GSE in caso di differenziali negativi tra il prezzo risultate dall'asta degli incentivi e il prezzo di riferimento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

VISTO il parere 265/2024/I/eel dell'ARERA, reso il 1° luglio 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.

DECRETA

Art. 1

(Modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2019 è sostituito dal seguente:

“1. Con riferimento agli incentivi e ai servizi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, non sono cumulabili con la remunerazione del mercato della capacità, la rinuncia agli stessi è relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali. La rinuncia determina la sospensione dell'erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del GSE, con riferimento alle somme dovute dal GSE a favore del beneficiario, senza diritto di recupero da parte del beneficiario stesso. Durante il periodo di sospensione, resta fermo l'obbligo del beneficiario degli incentivi, nel caso di meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, di restituzione, per ciascun periodo rilevante, delle eventuali somme dovute al GSE in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione tra il GSE e il beneficiario medesimo.”

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso all'Autorità, a Terna e al GSE per i seguiti di competenza.
2. Le modifiche di cui all'articolo 1 si applicano alle procedure concorsuali riguardanti gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028.
3. Le società che hanno presentato richiesta di partecipazione alla procedura concorsuale per l'anno di consegna 2025 impegnandosi a rinunciare all'incentivo erogato dal GSE possono modificare tale impegno secondo modalità e tempistiche fissate da Terna, che tenendo conto della data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino uno svolgimento ordinato della procedura concorsuale e delle attività che la precedono.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin